SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1313)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

e col Ministro dei Trasporti

(COLOMBO Vittorino)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1978

Attuazione della direttiva 73/361 del 19 novembre 1973 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attestazioni ed al contrassegno di funi metalliche, ganci e catene

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo l'approvazione della direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, intervenuta in data 19 novembre 1973, concernente l'attestazione ed il contrassegno delle funi metalliche, catene e ganci, sono state emanate, con la procedura abbreviata prevista dall'articolo 4 della direttiva stessa, le nuove indicazioni per l'apposizione del contrassegno.

Gli atti normativi comunitari si inquadrano nell'ampio quadro delle iniziative delle Cumunità protese ad attuare la libera circolazione mediante l'armonizzazione delle disposizioni nazionali relative alle caratteristiche tecniche, che devono essere possedute da alcuni prodotti per la loro fabbricazione, commercializzazione ed impiego. Infatti, l'abbattimento delle barriere doga-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

nali all'interno della Comunità e la progressiva eliminazione delle misure ad effetto equivalente si sono appalesati inadeguati per assicurare la libera circolazione dei beni, essendo state ideate ed attuate da parte degli Stati membri, nei diversi settori produttivi, misure protettive altamente sofisticate, che, con efficacia, finiscono per ostacolare — quando non impediscono — il movimento commerciale dei prodotti.

Nel fare ricorso alla introduzione di norme tecniche gli Stati membri adducono, a loro giustificazione, le esigenze sociali di protezione dei consumatori ovvero di sicurezza, anche se la realtà — specie sulla scorta dei dati analitici desunti a posteriori — induce a ritenere preminente il desiderio di protezione della produzione nazionale, e, quindi, di creazione, in contrasto con il Trattato di Roma, di ostacoli alla libertà di concorrenza.

La normativa legislativa esistente in Italia presenta molteplici lacune, concretandosi, nella generalità dei casi, in regole a contenuto generico, idonee più a regolamentare i casi di divieto che quelli di valutazione positiva del prototipo e dei prodotti a questo conformi.

A tale carenza è connaturata l'anomala strutturazione dell'apparato pubblico, ispirata al criterio del policentrismo amministrativo, laddove gli interventi assunti nel quadro della politica di normalizzazione consigliano la predisposizione di organismi operanti secondo criteri di efficienza, snellezza e celerità.

La soluzione di tale problematica necessita di tempi lunghi non conciliabili con l'urgenza di recepire nel nostro ordinamento la direttiva in esame, essendo già stato avviato il meccanismo d'infrazione ex art. 169 del Trattato di Roma da parte dell'Esecutivo comunitario.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge per l'attuazione della direttiva 19 novembre 1973 (73/361).

Il provvedimento di attuazione della suddetta direttiva comunitaria è congegnato in modo da consentire l'emanazione delle norme tecniche mediante regolamenti ministeriali; in altri termini l'emandata legge deve essere idonea non solo per l'attuazione della direttiva già emanata, ma anche di quelle successive particolari ad essa collegate, come anche delle misure adottate dal Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico in ordine alle disposizioni contenute negli allegati alla direttiva in questione.

L'attribuzione all'Amministraizone di tali compiti è motivata dalle seguenti considerazioni:

a) l'enunciazione delle norme tecniche costituisce un tipico momento dell'azione amministrativa; trattandosi di studiare, verificare ed imporre tecniche e dispositivi nei confronti dei generatori aerosol;

b) i mutamenti tecnologici e la necessità di intervenire tempestivamente per la protezione degli utilizzatori consigliano il ricorso a strumenti operativi di pronta emanazione e di facile modificazione;

c) l'azione della Comunità economica europea in tale settore, concretatasi nella emanazione di direttive nonchè nella loro integrazione o modificazione attraverso la procedura abbreviata prevista dall'articolo 4 della direttiva anzidetta, impone l'esistenza di un sistema rapido per l'adeguamento dell'ordinamento interno comunitario.

Per rendere meglio operante il nuovo sistema di normalizzazione da un lato sono state espressamente enunciate le competenze delle Amministrazioni statali interessate e dall'altro si è introdotto un severo regime sanzionatorio, di natura amministrativa, secondo il recente indirizzo di politica giudiziaria.

Il testo dell'articolato, inquadrato nel suddetto quadro di riferimento, non richiede particolari notazioni o chiarimenti, essendo di agevole comprensione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sensi della presente legge, la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (73/361/CEE), è indicata con la locuzione « direttiva del 19 novembre 1973 ».

L'espressione « mezzi di sollevamento » si riferisce alle funi metalliche, alle catene a maglie e ai ganci in acciaio destinati ad operazioni di sollevamento o di trasporto.

Con il termine « attestazione » si intende una dichiarazione del costruttore nella quale vengono forniti i dati tecnici relativi alle funi metalliche, alle catene e ai ganci dei mezzi di sollevamento.

Con la locuzione « contrassegno » si intendono i simboli apposti o comunque collegati in modo leggibile, indelebile ed inamovibile con i mezzi di sollevamento. Il simbolo può consistere in un marchio di produzione o di fabbricazione ovvero in una piastrina o in un anello.

Le dizioni « Stato membro » e « Commissione » si riferiscono rispettivamente ad altro Stato membro e alla Commissione delle Comunità europee.

Con le locuzioni « produttore », « mandatario », « venditore, « utilizzatore » s'intendono rispettivamente il costruttore dei mezzi di sollevamento, preparati per la loro offerta o vendita; la persona fisica o giuridica abilitata a rappresentare il produttore; il soggetto o l'ente che provvede alla loro immissione in commercio; la persona che impiega, per qualsiasi motivo, i mezzi di sollevamento sia esso lavoratore o semplice utente.

Art. 2.

La presente legge non si applica ai mezzi di sollevamento già in uso ed ai mezzi destinati ad essere impiegati a bordo di navi,

per le ferrovie e per il relativo materiale rotabile, per le funicolari e teleferiche. Non si applica, altresì, ai mezzi destinati ad essere usati dalle forze armate.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle contestazioni formulate dalla Commissione o da altro Stato membro.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge; adempie a tutte le comunicazioni e agli altri obblighi imposti allo Stato italiano dalla direttiva 19 novembre 1973; esercita il controllo nei confronti dei produttori.

In particolare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può disporre ispezioni e acquisire informazioni o documenti, anche dalle altre amministrazioni pubbliche ovvero, per il tramite del Ministero degli affari esteri, dalle competenti Autorità degli altri Stati membri. Inoltre, provvede alla tutela dei produttori nazionali proponendo al Ministero degli affari esteri di promuovere le inizaitive più opportune nei confronti della Commissione o di altro Stato membro ovvero di qualsiasi Stato estero. Esso può avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti, di enti, laboratori e persone di elevata qualificazione tecnica e scientifica. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quando è compromessa la protezione dei lavoratori addetti all'impiego dei mezzi di sollevamento, sospende il loro impiego, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Restano ferme le disposizioni che attribuiscono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le spese occorrenti per le attività ispettive, di controllo o per gli accertamenti tecnici sono a carico dei produttori, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nella determinazione delle ta-

riffe si dovrà tenere conto che gli oneri da porre a carico del produttore non possono superare il costo amministrativo necessario per l'espletamento delle rispettive attività e dei connessi accertamenti tecnici.

Art. 4.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determina, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i requisiti che devono rispettare i mezzi di sollevamento per essere muniti dell'attestato e del contrassegno. I requisiti devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 19 novembre 1973 e alle successive modificazioni ed integrazioni, approvate dai competenti organi comunitari.

Art. 5.

I mezzi di sollevamento, al momento della loro offerta vendita o comunque immissione sul mercato per la loro utilizzazione, devono essere muniti del contrassegno.

Il contrassegno deve almeno contenere:

a) il nominativo o la ditta o denominazione sociale del costruttore o del suo mandatario;

b) il numero della relativa attestazione.

Gli elementi di cui alla precedente lettera *a*) possono essere espressi in codice ovvero con il marchio distintivo dell'impresa, purchè siano stati preventivamente depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il mandatario deve risiedere in uno Stato membro della Comunità economica europea. Il contrassegno è espresso in lingua italiana ovvero per i prodotti nazionali destinati all'esportazione in lingua estera. Esso è apposto su ogni tratto di fune o di catena corrispondente alla lunghezza massima di un metro lineare ovvero al numero massimo di venti maglie se inferiori al metro lineare.

Art. 6.

Sono vietati la vendita, la messa in commercio o comunque l'offerta o l'impiego di mezzi di sollevamento, disciplinati dalla presente legge, sprovvisti delle prescritte attestazioni o dei contrassegni ovvero fabbricati senza il rispetto dei requisiti prescritti ai sensi del precedente articolo 4.

La violazione dei divieti sanciti dal precedente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire centomila per ogni tratto di fune o di catena di lunghezza non superiore ad un metro, nonchè per ogni gancio fino alla misura massima di cinquanta milioni per ogni accertamento. La sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. I relativi proventi sono versati allo Stato.

Il prefetto, nei casi di particolare gravità, può disporre la confisca dei mezzi di sollevamento, ordinandone la vendita, purchè idonei per gli usi consentiti. Il ricavato di tale vendita è versato allo Stato.

All'accertamento e alla contestazione provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i dirigenti ed i funzionari direttivi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonchè degli Ispettorati del lavoro. Essi possono eseguire, in qualsiasi momento, sopralluoghi ed ispezioni e possono procedere, nei casi di particolare gravità, al sequestro dei mezzi di sollevamento per la definitiva applicazione della sanzione prevista dal precedente comma.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.